



statuto

approvato dalla Assemblea dei Soci dell'8 ottobre 2015,
modificato dalla Assemblea dei Soci del 29 giugno 2017
e del 10 maggio 2022

Statuto

Approvato dalla assemblea dei soci dell'8 ottobre 2015,
modificato dalla Assemblea dei Soci del 29 giugno 2017 e del 10 maggio 2022

Art. 1

Costituzione – denominazione

1. E' costituita una società cooperativa per azioni a mutualità prevalente con la denominazione "UNIFIDI SARDEGNA Società Cooperativa di garanzia fidi", siglabile in "UNIFIDI SARDEGNA". La società sarà di seguito indicata, per brevità, Cooperativa.
2. La Cooperativa svolge attività di garanzia fidi ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito anche "D.L. 269/2003".
3. La Cooperativa è basata sui principi di mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
4. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci, compresa l'erogazione della garanzia, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento, con valutazioni indipendenti dal numero delle azioni sottoscritte o versate da ciascun socio.
5. Si intendono acquisite al presente Statuto le norme sulla mutualità prevalente come disciplinate dall'art. 2514 C.C. e quelle recate dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le norme suddette si intendono prevalenti su qualsiasi altra dizione dello statuto, propria ed impropria, e sono inderogabili sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento della Cooperativa.
6. In quanto compatibili con il suddetto D.L. 269/2003, si applicano le norme del Codice Civile in materia di società cooperative; per quanto da queste non previsto, si applicano le disposizioni sulle società per azioni.

Art. 2

Sede

La Cooperativa ha sede legale e uffici amministrativi nel Comune di Sassari all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, nonché unità locali nel Comune di Nuoro e Oristano. Con decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti o soppressi filiali, uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3

Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art. 4

Oggetto

1. La Cooperativa ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326

e successive modifiche ed integrazioni, di seguito anche "D.L. 269/2003". Più in particolare la Cooperativa, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie alle imprese socie, ai confidi soci e alle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorire il finanziamento di tali imprese da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

2. Per servizi connessi e strumentali si intendono le attività definite dall'art 5 - commi 2 e 3 - del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53. In particolare, la Cooperativa può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzie, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie, dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.
3. Subordinatamente al verificarsi dei presupposti di legge, e quindi all'iscrizione della società all'albo di cui all'art. 106 TUB così come sostituito dall'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 141/2010, la Cooperativa potrà, inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 269/2003 e dal Testo Unico Bancario (art. 106 e seguenti), svolgere le attività tempo per tempo normativamente consentite, previo ottenimento delle autorizzazioni e/o iscrizioni eventualmente richieste.
4. La Cooperativa dovrà attenersi alle disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia.
5. La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi ed enti costituiti o costituendi.
6. La Cooperativa può investire le proprie disponibilità liquide e costituire in garanzia tali investimenti per le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 5

Operatività

1. L'ambito territoriale di operatività della Cooperativa è ripartito in tre aree, coincidenti con il territorio delle province storiche di Nuoro, Oristano e Sassari; all'ambito territoriale di Oristano fanno capo anche le imprese socie aventi sede legale nel territorio della provincia storica di Cagliari.
2. La ripartizione del territorio, ed eventuali modifiche, sono effettuate con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 6

Azioni

1. Il capitale sociale è ripartito in azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna e non può essere inferiore al limite stabilito dall'art. 13, comma 12, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326, ed è così costituito:
 - dal capitale sociale variabile ed illimitato formato con i versamenti dei soci rappresentati da azioni, ciascuna di importo comunque non superiore né inferiore agli importi previsti dall'art. 13, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003 n. 326, salvo l'importo delle azioni sottoscritte anteriormente al 15 dicembre 2004;

- dal capitale sociale formato mediante imputazione di contributi anche ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). Al capitale sociale del confidi possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
- 2. Nessun socio può detenere una partecipazione superiore alla percentuale del capitale sociale di cui al comma 13 art. 13 del D.L. 30/9/2003 n. 269.
- 3. Le azioni sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli né essere cedute a terzi con effetto verso la cooperativa; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.
- 4. La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 7

Azioni proprie e strumenti finanziari

1. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a deliberare l'acquisto o il rimborso delle azioni della Cooperativa rigorosamente entro i limiti imposti dalla legge (e dalla normativa speciale in materia) e nei limiti del "fondo acquisto azioni proprie" risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2. Il confidi, con delibera dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., a fronte di contributi versati dai soggetti di cui all'art. 13, comma 10 del D.L. 269/2003. I possessori degli strumenti finanziari disciplinati dal presente articolo assumono la qualifica di "enti sostenitori". Gli strumenti finanziari non attribuiscono la qualità di socio ed i loro possessori non hanno diritto di voto nell'assemblea dei soci. Ai possessori di strumenti finanziari si applica l'art. 2541 c.c. Gli apporti degli enti sostenitori sono imputati a patrimonio, ai sensi del successivo art. 16, nei limiti dei diritti e degli obblighi del sottoscrittore previsti nel regolamento di emissione che, a sua volta, dovrà tenere conto dei principi e criteri previsti dalla legislazione vigente in tema di bilancio e dalle eventuali istruzioni della Banca d'Italia, integrate dai principi contabili italiani ed, in assenza, da quelli internazionali applicabili in tema di classificazione e di imputazione a patrimonio netto. Essi possono essere utilizzati per la copertura delle perdite della società solo dopo il completo utilizzo delle riserve e del capitale sociale. In caso di scioglimento della società hanno diritto al rimborso.
3. L'organo amministrativo, con la delibera di emissione degli strumenti finanziari, fissa le modalità di riconoscimento dei diritti patrimoniali, le modalità e gli eventuali limiti di circolazione degli stessi, nonché le modalità ed i termini entro cui l'apporto deve essere versato alla società, prevedendo comunque che un importo non inferiore al 10% dell'apporto sia versato al momento della sottoscrizione. In caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare l'apporto da parte del possessore di strumenti finanziari l'organo amministrativo può, previa intimazione, dichiarare il medesimo decaduto; in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono e la società ha diritto ad una penale eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione non inferiore al 10%. Resta impregiudicata ogni altra reciproca azione delle parti. Gli enti sostenitori hanno diritto al recesso compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia di vigilanza prudenziale e nel rispetto della normativa civilistica. Il recesso è disciplinato dai singoli Regolamenti degli Strumenti Finanziari.

Art. 8

Soci – Enti sostenitori

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa in materia di società cooperative e di confidi. Possono essere soci le micro, piccole e medie imprese, riconosciute tali dalla normativa comunitaria, siano esse in forma individuale o societaria, anche cooperativa, iscritte a qualsiasi titolo nei registri delle imprese della Regione Sardegna, i consorzi, le società consortili e cooperative intercorrenti tra le medesime imprese, purché iscritte negli stessi registri. Possono essere altresì soci i liberi professionisti esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria, residenti nel medesimo territorio.
2. Non possono essere soci le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali o che abbiano, in proprio o tramite altro soggetto giuridico, causato alla cooperativa, in via definitiva, perdite non risarcite.
3. Alla Cooperativa possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
4. Ai soci cooperatori non si applicano comunque i limiti minimi e massimi di conferimento previsti dall'art. 2525 del Codice Civile.
5. Le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria e le imprese di maggiori dimensioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, possono sostenere l'attività della Cooperativa con le modalità e nei limiti previsti dal comma 10 dello stesso art. 13 divenendo sostenitori della Cooperativa, senza tuttavia assumere la qualità di soci e senza poter fruire dell'attività sociale.

Art. 9

Procedura di ammissione

1. I soggetti che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8, intendono diventare soci della cooperativa, devono presentare domanda scritta, utilizzando apposita modulistica, all'organo amministrativo. La domanda deve contenere l'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione, l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione. Nella domanda l'aspirante socio deve indicare il numero delle azioni che intende sottoscrivere, che non potrà essere inferiore a quello stabilito secondo i criteri determinati dal Consiglio di amministrazione né superiore al limite massimo stabilito dalla legislazione in materia di Cooperative. L'aspirante socio deve anche impegnarsi al pagamento degli eventuali ulteriori oneri connessi con l'ammissione, prendendo atto che gli stessi non saranno in alcun caso rimborsabili.
2. L'ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell'art. 2528 cod. civ., è fatta con deliberazione degli amministratori. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il nuovo socio, ai fini dell'annotazione che precede, deve versare le somme relative alla sottoscrizione di una o più azioni di capitale, gli eventuali altri oneri connessi con la ammissione e l'eventuale sovrapprezzo.
Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione. Le

determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

3. Il consiglio di amministrazione può deliberare che ciascun Socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di garanzia e/o di servizi a essa connessi o strumentali, debba sostenere ulteriori oneri a copertura dei relativi costi sostenuti dalla Cooperativa. Il Socio che abbia ottenuto il finanziamento richiesto è tenuto, inoltre, al pagamento degli oneri connessi alla concessione e gestione della garanzia rilasciata dalla Cooperativa nella misura che sarà deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 10

Diritti e obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di:
 - partecipare alle riunioni dell'Assemblea relative alle deliberazioni sociali ed alle elezioni delle cariche sociali;
 - usufruire della garanzia, dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
 - prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Cooperativa, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti che si riferiscano alla gestione sociale;
 - esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e ottenere estratti a proprie spese;
 - esaminare ai sensi dell'art. 2545 bis C.C. ed attraverso un loro rappresentante i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dei Comitati Territoriali se esistenti, quando ne facciano richiesta almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci.

I diritti di cui all'ultimo punto non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti od inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati:
 - a concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle azioni;
 - al versamento dell'eventuale contributo spese di ammissione, di eventuali diritti di segreteria e di altre commissioni nelle misure fissate dal Consiglio di amministrazione;
 - a versare, oltre agli importi dell'azione sottoscritta e del contributo spese di ammissione od equivalente, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea su proposta degli amministratori;
 - ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali;
 - a cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;
 - versare ogni altro importo dovuto a vario titolo alla Cooperativa.
3. Il beneficiario della garanzia è obbligato a versare una somma proporzionale all'importo della stessa. La determinazione della misura, le modalità nonché l'applicazione di tali versamenti sono attribuite al Consiglio di amministrazione e potranno essere dallo stesso articolate e variate in relazione ad esigenze tecniche.
4. E' fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno in proprio capo dei requisiti per fare parte della Cooperativa. Le imprese costituite in forma societaria hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche

degli atti costitutivi o degli statuti nonché le variazioni nei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza nei rapporti con la Cooperativa

Art. 10 bis

Obblighi delle imprese consorziate o socie dei confidi

1. Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a versare alla Società corrispettivi sulle operazioni assistite dalla sua garanzia o dalla cogaranzia nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. Le imprese aderenti ai confidi soci sono tenute a trasmettere alla Società i dati e le notizie attinenti all'attività di garanzia svolta in loro favore.
3. I confidi soci informano preventivamente le imprese degli obblighi indicati nei commi precedenti e queste li assumono espressamente, assieme a quelli indicati nell'art. 13, comma 4, all'atto della richiesta di intervento in garanzia della Società.

Art 11

Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso, esclusione, morte del titolare fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 14 e cancellazione dal registro delle imprese, per le imprese in forma individuale;
 - b. per recesso, esclusione, o cancellazione dal registro delle imprese per le imprese costituite in forma societaria.
 - c. per chiusura della partita IVA per i liberi professionisti o cancellazione o radiazione dall'albo professionale di appartenenza.
2. La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere tempestivamente annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci.
3. Permane in ogni caso l'obbligo del socio di adempiere alle obbligazioni assunte a qualsiasi titolo nei confronti della Cooperativa, nonché con gli enti finanziatori, supportate dalle garanzie mutualistiche, anche dopo la cessazione del rapporto sociale fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 12

Recesso del socio

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla garanzia fideiussoria della cooperativa.

Stante l'intrasferibilità delle azioni di cui all'art. 6, il socio ha facoltà di recedere con semplice preavviso di 90 giorni; il recesso non può essere parziale, né può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella cooperativa.

Il recesso può essere esercitato anche prima del termine qualora l'affidamento connesso alla garanzia deliberata non venga perfezionato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo PEC o raccomandata (anche a mano) alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio nel quale è stato accolto.

Art. 13

Esclusione del socio

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'articolo 2531 c.c., per il mancato pagamento della quota azionaria, può aver luogo:
 - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico;
 - per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa di cui all'art. 8 del presente statuto;
 - nei casi di comprovato e ingiusto danneggiamento morale o materiale della società.
2. L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata (anche via PEC) con ricevuta di ritorno al socio interessato. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul libro soci.

Art. 14

Morte del socio

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.

Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notorio o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Art. 15

Liquidazione della partecipazione azionaria

1. In caso di perdita della qualità di socio la liquidazione della partecipazione avverrà, a favore degli aventi diritto, sulla base dell'importo versato dal socio a titolo di capitale sociale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della cooperativa.
2. Il soprapprezzo eventualmente versato non è rimborsabile.
3. Il pagamento della partecipazione liquidata deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di socio. Il consiglio di amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di due anni, il rimborso delle azioni, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al venti per cento della consistenza complessiva del patrimonio sociale.
4. Le azioni relative ai soci receduti od esclusi non rimosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità, saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla cooperativa.
5. Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 c.c.

Art. 16

Patrimonio netto

1. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore al limite previsto dal comma 14, art. 13 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, ed è così costituito:

- a. dal capitale sociale di cui al precedente art. 6;
 - b. dalla riserva formata dai soprapprezzi versati;
 - c. dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;
 - d. dagli utili di esercizio portati a nuovo;
 - e. da ogni altra riserva costituita per obbligo di legge, del presente statuto o dei regolamenti;
 - f. dai fondi rischi indisponibili e da altri fondi costituiti per disposizioni di legge o per determinati scopi.
2. Quando in occasione dell'approvazione del bilancio risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso, deve deliberare lo scioglimento della cooperativa. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo di cui all'articolo 13 della L. 326/2003, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al suddetto minimo o lo scioglimento della cooperativa.
 3. Il Patrimonio sociale, qualunque sia la forma in cui esso risulti eventualmente investito, deve essere destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 4.

Art. 17

Esercizio sociale - bilancio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge. La relazione degli amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.
3. Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:
 - a. il 30% alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
 - b. il rimanente secondo le deliberazioni dell'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nei limiti del primo comma dell'art. 2514 codice civile.
4. E' comunque vietata la distribuzione di utili ai soci.
5. Le riserve e la parte del capitale sociale formatasi ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in ogni caso, non possono essere ripartite tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento.
6. E' vietata altresì la remunerazione degli strumenti finanziari, qualora emessi, in misura superiore a quanto disposto dal primo comma lettera b dell'art. 2514 codice civile.
7. La cooperativa non attribuisce direttamente un vantaggio mutualistico sotto forma di ristorni in quanto il vantaggio stesso si concretizza, ordinariamente, nel favorire l'accesso al credito sotto qualunque forma e nel facilitare l'eventuale applicazione di condizioni di miglior favore da parte degli Istituti finanziatori o di altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Art. 18

Organi sociali

Gli organi sociali della società sono:

- a) l'assemblea generale e separate dei soci

- b) il consiglio di amministrazione
 - c) il presidente del consiglio di amministrazione
 - d) i comitati territoriali
 - e) il collegio sindacale.
- E' funzione tecnica della cooperativa il direttore.

Art. 19

Assemblee

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario e, comunque, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. In considerazione dello svolgimento di assemblee separate, di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito convenzionati, di innovazioni legislative ovvero di altre particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo del maggior termine di centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro cui convocare l'assemblea annuale dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea ordinaria:
 - discute e approva il bilancio;
 - nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
 - nomina i sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
 - determina il compenso dei sindaci;
 - determina la misura degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese da corrispondere ai componenti il Consiglio di Amministrazione e dei comitati territoriali;
 - delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori;
 - delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio a una società di revisione ove ciò sia obbligatorio per legge, o ritenuto opportuno dalla stessa Assemblea;
 - approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
4. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - sulle modificazioni dello Statuto;
 - sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
 - su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
5. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea viene convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, oppure dal Vice Presidente più anziano di età, con apposito avviso che, in alternativa dovrà essere, a discrezione del Consiglio di Amministrazione:
 - a. affisso presso la sede della società e gli uffici locali, inserito nel sito internet e pubblicato su almeno un quotidiano a maggior diffusione regionale, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

b. spedito, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella prevista in questo articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità, diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione.

6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

7. Gli amministratori devono convocare l'assemblea, entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti alla totalità dei soci, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

8. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e diritto di voto, coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

9. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

10. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi, che ne attestano la validità, devono essere conservati dalla Cooperativa.

11. La delega deve indicare il nome del delegato ed è revocabile nonostante ogni patto contrario ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Gli Enti promotori e sostenitori possono partecipare alle assemblee con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o dal Vice Presidente anziano di età. In caso di assenza di questi, l'assemblea è presieduta dall'altro Vice Presidente, oppure, infine, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea. L'assemblea nomina il segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci ed, occorrendo, due scrutatori scelti fra i soci.

13. Le deliberazioni adottate dalle assemblee debbono essere riportate in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in apposito allegato, l'identità dei partecipanti e deve indicare, altresì, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti. Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta.

14. Le votazioni, di norma vengono effettuate per alzata di mano, con prova e controprova per la verifica dei voti favorevoli, contrari e astenuti.
15. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in aula.
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti e/o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in aula.
La quota di capitale propria della Cooperativa, proveniente dall'imputazione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e per la deliberazione dell'assemblea e non dà diritto di voto.
Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno disciplinate da apposito regolamento elettorale adottato ai sensi del presente statuto.
16. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di più della metà dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati. La quota di capitale propria della Cooperativa, proveniente dall'imputazione di contributi ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non è computata nel quorum richiesto per la costituzione e per la deliberazione dell'assemblea e non dà diritto di voto.

Art. 20

Assemblee separate

1. Ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci ed un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate, assicurando in ogni caso, la proporzionale rappresentanza delle minoranze. Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, in una delle aree territoriali individuate ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto.
Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.
2. Alle assemblee separate si applicano le norme stabilite per le assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

Le assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'assemblea generale. Qualora si tratti di assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze per le assemblee dei soci;
- sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un vice presidente o dal consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.

3. Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e dei loro supplenti, che devono essere soci della cooperativa. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori. I delegati saranno portatori, nell'assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e astenuti, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'assemblea separata. Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato o raggruppamento per lista. Ciascun delegato non può rappresentare più di venti voti. Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della cooperativa o che ne sia dipendente.
4. Il verbale di ogni singola assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee. Quanto sopra anche qualora la assemblea separata preveda la trattazione di argomenti che saranno oggetto di deliberazione in successiva assemblea generale straordinaria, la cui verbalizzazione sarà invece redatta da un notaio.
5. All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.
6. Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle assemblee generali si applica il comma 5 dell'articolo 2540 c.c.

Art. 21

Consiglio di amministrazione

1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri, scelti esclusivamente tra i soci imprese individuali o liberi professionisti o legali rappresentanti o mandatari di soci imprese costituite in forma societaria.
2. il Consiglio dovrà essere eletto rispettando la rappresentatività territoriale e quindi formato da un numero di tre componenti per ciascuna delle tre aree territoriali, come definite ai sensi dell'art. 5.
 1. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri possono essere rieletti ma per un numero di mandati consecutivi non superiore ai limiti che la legge dispone.
 2. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più amministratori il Consiglio può completarsi a norma dell'art. 2386 c.c. e nel rispetto della rappresentatività territoriale di cui al comma precedente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Decade di diritto il consigliere che, nella sua qualifica di socio, ricada nelle previsioni di cui all'articolo 13 (esclusione del socio) o che, direttamente o indirettamente, si trovi ad essere debitore per qualsiasi ragione nei confronti della cooperativa ed invitato ad adempiere non vi provveda o che risulti titolare diretto o indiretto di posizioni garantite classificate a sofferenza dal sistema della Centrale dei rischi.

Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica.

Se vengono meno tutti i componenti il consiglio di amministrazione le formalità per la convocazione di urgenza dell'assemblea sono assunte dal collegio sindacale che, nel frattempo, compie gli atti di ordinaria amministrazione.

3. Oltre alle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2302 Cod. Civ., gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci della Cooperativa e devono possedere inoltre i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza con riferimento a quanto previsto dall'art. 2387 Cod. Civ., e dalle disposizioni di riferimento di cui al D.lgs. 305/1993 e dalle norme applicabili tempo per tempo vigenti.
4. L'eventuale compenso degli amministratori è stabilito dall'Assemblea. La remunerazione del presidente, vice presidente e degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.
5. Il Consiglio, nella sua prima riunione, convocato dal consigliere più anziano o dal presidente del collegio sindacale, provvede, avuto riguardo alla rappresentatività territoriale di tutti gli ambiti in cui la cooperativa opera, alla nomina del presidente e dei vice presidenti. In questo secondo caso deve essere indicato il vice presidente vicario. Il vice presidente vicario, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.
In caso di assenza od impedimento del vice presidente vicario, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età
6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente sia nella sede sociale che altrove tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.
7. La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
8. Le riunioni del Consiglio potranno svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione e/o videoconferenza. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
9. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. In caso di assenza od impedimento del presidente o di altro vice presidente la riunione è presieduta dal consigliere più anziano d'età. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.
10. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori;
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e da chi ha svolto la mansione di segretario.

11. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione.
12. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge o di statuto sono riservati all'assemblea.

Esso può, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- deliberare la stipula di convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la cooperativa si è costituita;
- deliberare il rilascio di garanzie nell'ambito delle convenzioni stipulate e del regolamento;
- stabilire i criteri e i parametri per la determinazione dell'ammontare degli eventuali oneri connessi con l'ammissione, ivi compreso il numero delle azioni che dovranno essere sottoscritte;
- stabilire i criteri e i parametri per la determinazione dell'ammontare degli oneri connessi con i servizi resi e con il pagamento della prestazione di garanzia (corrispettivi) e, più in generale, di tutti gli oneri connessi con la attivazione e gestione dei rapporti di garanzia;
- per i casi particolari, dispensare, anche parzialmente, dal pagamento degli oneri connessi con l'ammissione diversi dalle azioni associative e dall'eventuale sovrapprezzo e dal pagamento degli oneri connessi con i servizi resi e con la attivazione e gestione dei rapporti di garanzia;
- sottoscrivere azioni, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società, in conformità agli scopi sociali e nei limiti di legge
- istituire i Comitati Territoriali ai sensi del successivo articolo 23.

Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci

Art. 22

Il presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza od impedimento le attribuzioni spettano al Vice-Presidente vicario. In caso di assenza od impedimento di entrambi, spettano al consigliere più anziano. La rappresentanza della Cooperativa e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di amministrazione anche a singoli consiglieri, ovvero al Direttore ed ai dipendenti, per singoli atti o, stabilmente, per categorie di atti. Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare conciliazioni e transazioni. Egli ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Art. 23

Comitati territoriali

1. I comitati territoriali garantiscono e curano i rapporti della cooperativa con le istituzioni e la base associativa ciascuno nel proprio ambito territoriale ed hanno il compito di assicurare

flessibilità e tempestività operativa. Le funzioni, l'entità delle deleghe e i doveri di resoconto dei Comitati sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; l'uniformità di comportamento organizzativo ed operativo sarà disciplinata da apposito regolamento.

2. Il comitato territoriale è composto dai consiglieri espressione dell'area territoriale.
3. Alle sue riunioni può partecipare, con funzioni consultive, il direttore. Il verbale delle riunioni è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso ed è trasmesso senza indugio al Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono convocate e vengono svolte con le modalità di cui all'art. 21 e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Art. 24

Direttore

1. Il Direttore persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Cooperativa e l'efficacia del sistema dei controlli interni. Egli prende parte, con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Territoriali, ha potere di proposta in materia di concessione delle garanzie e dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie.
2. Il Direttore è il capo del personale e ha il potere di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale stesso. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal Vice Direttore, ove nominato, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni sono svolte da altro dipendente della Cooperativa designato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore e al Vice Direttore della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Collegio sindacale

1. Al collegio sindacale sono demandate le attribuzioni di cui al primo comma dell'art. 2403 c.c. L'incarico di revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409 bis del codice civile, è conferito a norma di legge ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta motivata del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea, fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. La nomina del presidente compete all'assemblea.
3. I sindaci possono essere scelti anche tra non soci. Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.
4. Il compenso annuale dei sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applicano le tariffe professionali minime dei dottori commercialisti.

5. I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.
6. Nella relazione al bilancio il collegio sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.

Art. 26

Scioglimento e liquidazione

1. L'assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
2. Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotto soltanto il capitale sociale versato dai soci, al netto tuttavia di eventuali sovrapprezzi pur versati dagli stessi soci e di aumenti di capitale a titolo gratuito comunque effettuati che in nessun caso potranno essere restituiti ai soci, atteso il divieto assoluto di distribuzione degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma di cui all'art. 13 comma 18 del D.L. n. 269/2003, fatte salve eventuali disposizioni speciali di leggi tempo per tempo vigenti, dovranno essere devolute a favore del "Fondo di garanzia interconsortile per la prestazione di cogaranzie e controgaranzie", cui la Cooperativa aderisce, ai sensi del comma 19 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 23 del citato decreto.
3. Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell'art. 2494 C.C. presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e nome del socio.

Art. 27

Regolamenti interni

1. L'Assemblea ordinaria provvede ad approvare i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, onde assicurare una più efficace operatività delle norme statutarie ed il migliore funzionamento della Cooperativa.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i regolamenti potranno disciplinare:
 - il rapporto tra Cooperativa, soci e sostenitori;
 - le procedure per lo svolgimento delle adunanze degli organi sociali;
 - le modalità per l'elezione degli organi sociali;
 - i requisiti per la concessione della garanzia mutualistica
 - il funzionamento dei Comitati Territoriali;
 - il ruolo del Direttore e dei Vice-direttori della Cooperativa.

Art. 28

Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisori ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società. La scelta in ordine alla nomina di un solo arbitro deve essere fatta con l'accordo di tutte le parti, in difetto del quale si dovrà nominare un Collegio Arbitrale. Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera

Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società. L'arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto. Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra. Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio arbitrale come sopra nominato.

2. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 29

Disciplina transitoria

1. Le norme transitorie previste dal presente articolo prevarranno su ogni diversa previsione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento elettorale fino alla data dalla legge prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018 .
2. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 9 membri, entrerà in carica al momento in cui avrà effetto la fusione e cioè in data 01 gennaio 2016, e in pari data cesseranno automaticamente gli amministratori della società incorporante che non siano stati confermati. Il primo consiglio è composto dai tre Presidenti e dai due Vicepresidenti delle società partecipanti alla data dell'atto di fusione. In tutti i casi previsti dal presente Statuto nei quali si preveda la sostituzione di un amministratore, quale che sia la ragione per cui questi è cessato dalla carica, l'amministratore chiamato in sostituzione dovrà essere individuato tra i soci o i relativi mandatari, residenti od operanti nella medesima Provincia di appartenenza dell'amministratore cessato.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà il Presidente della cooperativa incorporante mentre i due Vice Presidenti saranno i Presidenti delle società incorporate.
4. I Soci cooperatori che, al momento dell'adozione del presente statuto, siano titolari di quote, vedranno riconvertito il valore della quota in un numero di azioni pari al rapporto tra il valore della quota e il valore di una singola azione, prevedendo la rinuncia dell'eventuale resto derivante dalla proporzione ed attribuzione dello stesso alla riserva indivisibile.